

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 settembre 2002 - Deliberazione N. 4076 - Area Generale di Coordinamento Piano Sanitario Regionale - **Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 2, della L.R. 27 agosto 2002 N. 17 avente ad oggetto "Provvedimenti urgenti per la copertura dei disavanzi delle Aziende Sanitarie per l'anno 2001.**

omissis

PREMESSO:

- che, con l'assunzione del patto di stabilità interno di cui all'art. 1 del D.L. 18 settembre 2001, convertito nella Legge 16 novembre 2001 n. 405, ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obblighi comunitari ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004;

• è consentito un incremento annuo del complesso delle spese correnti, al netto delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari e delle spese relative all'assistenza sanitaria delle regioni a statuto ordinario, non superiore al 4,5%, per l'esercizio 2001, e non superiore al tasso di inflazione programmato, indicato nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF), per gli esercizi 2003 e 2004;

• l'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti dall'accordo Stato-Regioni sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

- che, in caso di eventuali disavanzi l'art. 4 della sopra citata Legge 405/2001, così come l'art. 83, comma 4, della Legge 388/2000, prevedono che le Regioni debbano comunque determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote fiscali, in misura tale che l'incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo, o che adottino comunque misure alternative idonee allo scopo;

CONSIDERATO:

- che, in questo quadro, anticipato dalla DGRC n. 3513/01, la Giunta Regionale ha adottato diversi provvedimenti sin dall'anno 2001, tesi a ridurre o, quantomeno, stabilizzare i costi dei principali fattori che incidono sul bilancio delle Aziende Sanitarie, come la farmaceutica, la mobilità passiva extra-regionale, l'assistenza erogata dai soggetti privati provvisoriamente accreditati, i beni e servizi, il personale;

- che gli effetti di contenimento e razionalizzazione dei costi, derivanti da tali provvedimenti, hanno già cominciato ad incidere positivamente sull'andamento economico delle Aziende Sanitarie nel 2001, ma potranno manifestarsi compiutamente solo nel corso del 2002 e degli anni successivi;

- che, pertanto, i dati preconsuntivi delle Aziende Sanitarie, pur in presenza di una tendenza alla riduzione del disavanzo rispetto all'anno 2000, evidenziano anche per l'anno 2001 un deficit di bilancio, ancora in corso di quantificazione definitiva;

RICHIAMATA la necessità che l'obiettivo di risanamento vada conseguito garantendo, comunque, i livelli essenziali di assistenza, e in coerenza con il conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale nell'ambito delle risorse disponibili;

CONSIDERATO

- che, al fine di rispettare l'obbligo, previsto dall'articolo 4 della Legge 405/2001, di assicurare la copertura del residuo disavanzo dell'anno 2001, in alternativa all'adozione di misure fiscali, la Regione Campania ha emanato la L.R. 27 agosto 2002 n. 17, avente per oggetto: "Provvedimenti Urgenti per la Copertura dei Disavanzi delle Aziende Sanitarie per l'anno 2001", il cui articolo 2 dispone quanto segue:

• al comma 1 conferisce alle Aziende Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere, al fine di ricapitalizzarle, una somma pari ad Euro 250.000.000,00=, ripartita per ogni singola Azienda sulla base della situazione patrimoniale in essere al 31 dicembre 2001 ed erogata nel corso di dieci anni in tranches annuali di importo costante;

• al comma 2 stabilisce che l'importo di cui al comma 1 può essere oggetto da parte delle Aziende interessate, di operazioni connesse alla cessione dei crediti, nei limiti dell'importo dei pagamenti da eseguire, relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001, così come rappresentati nel bilancio di esercizio corrente;

- al comma 3 autorizza la Giunta Regionale a definire con proprio atto i criteri e le modalità di erogazione per le operazioni di cui ai precedenti commi e per l'assegnazione delle risorse;
- che, pertanto, è necessario procedere all'accertamento, per ciascuna Azienda Sanitaria:
- della situazione patrimoniale al 31/12/2001 e del risultato economico dell'esercizio 2001, ai fini della ripartizione del contributo regionale di cui all'anzidetto comma 1;
- dei debiti in essere al 31/12/2001, ai fini delle operazioni di cessione dei crediti di cui all'anzidetto comma 2;

PRESO ATTO

- che dai confronti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sui bilanci 2001 delle Aziende Sanitarie è emersa la necessità che tutte le Aziende Sanitarie che abbiano registrato una perdita economica per l'esercizio 2001 e/o abbiano debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001, applichino quanto previsto dal comma 2 della sopra citata Legge regionale;

RITENUTO opportuno e necessario,

a) che il competente Settore dell'Assessorato alla Sanità, entro 60 giorni dalla data di adozione della presente deliberazione, provveda ad accertare la situazione patrimoniale, il risultato economico dell'esercizio 2001 e l'ammontare dei debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001, delle singole Aziende Sanitarie, proponendo alla Giunta Regionale la ripartizione tra le stesse del contributo regionale di cui al comma 1 della L.R. n. 17/2002 e l'importo, per ciascuna Azienda Sanitaria, dei debiti al 31/12/2001 che saranno oggetto delle operazioni di cessione di cui al comma 2 della medesima Legge Regionale;

b) che il competente Settore dell'Assessorato al Bilancio, Ragioneria e Tributi provveda a tutti gli adempimenti necessari affinché, nei tempi più ristretti, in base alla normativa vigente, - sia indetta ed espletata una gara ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'Intermediario Finanziario maggiormente idoneo, per capacità professionale e prezzo, affinché, in forma singola o consorziata, si renda cessionario del credito che sarà vantato dalle singole Aziende Sanitarie verso la Regione, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2 della Legge regionale in questione;

c) che i rapporti che andranno a definirsi con l'Intermediario Finanziario individuato siano regolati per come riportato nell'allegato Schema tipo del contratto e delle, condizioni di cessione, al quale dovrà farsi, ad ogni effetto, riferimento;

d) che tali cessioni di credito da parte delle Aziende Sanitarie avvengano nella forma pro soluto, affinché non si configurino come operazioni di indebitamento;

e) che, entro 90 giorni dalla data di adozione della presente delibera, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie deliberino di aderire alle operazioni di cessione di credito configurate nel presente provvedimento, per gli importi e secondo gli schemi contrattuali che saranno definiti ed approvati dalla Giunta Regionale sulla base delle proposte che perverranno dall'Assessorato alla Sanità e dall'Assessorato al Bilancio in esecuzione di quanto stabilito nelle linee precedenti;

VISTO il parere espresso dall'AGC Avvocatura Regionale sullo Schema tipo di contratto di cui al punto sub c);

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1) Ai fini della ricapitalizzazione delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 27 agosto 2002 n. 17, si dispone:

a) Che l'Assessorato alla Sanità, entro 60 giorni dalla data di adozione della presente deliberazione, provveda ad accertare la situazione patrimoniale al 31/12/2001, il risultato economico dell'esercizio 2001 e l'ammontare dei debiti maturati e non estinti al 31/12/2001, delle singole Aziende Sanitarie, proponendo alla Giunta Regionale la ripartizione tra le Aziende Sanitarie del contributo regionale di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 17/2002 e dell'importo dei debiti al 31/12/2001, che saranno oggetto delle operazioni di cessione di cui all'art. 2, comma 2, della medesima Legge regionale;

b) Che l'Assessorato al Bilancio, Ragioneria e Tributi provveda a tutti gli adempimenti necessari affinché, nei tempi più ristretti, in base alla normativa vigente, sia indetta ed espletata una gara ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'Intermediario Finanziario maggiormente idoneo, per capacità

professionale e prezzo, affinché, in forma singola o consorziata, si renda cessionario del credito che sarà vantato dalle singole Aziende Sanitarie verso la Regione, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2 della Legge regionale in questione;

c) Che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, entro 90 giorni dalla data, di adozione della presente deliberazione, dovranno deliberare di aderire alle operazioni di cessione di credito configurate nel presente provvedimento, per gli importi e secondo gli schemi contrattuali che saranno definitivamente approvati dalla Giunta Regionale sulla base delle proposte che perverranno dall'Assessorato alla Sanità e dall'Assessorato al Bilancio in esecuzione di quanto stabilito alle precedenti lettere a) e b);

2) Le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere procederanno alla cessione di credito di cui al punto precedente in forma **pro soluto** e secondo lo Schema tipo che, come allegato n. 1, fa parte integrante della presente deliberazione, salvo i miglioramenti ed approfondimenti che saranno approvati dalla Giunta Regionale sulla base delle proposte che perverranno dall'Assessorato alla Sanità e dall'Assessorato al Bilancio, Ragioneria e Tributi in esecuzione di quanto stabilito alle precedenti lettere a) e b);

3) Le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere perfezioneranno le procedure di ricapitalizzazione e cessione del relativo credito nei tempi più brevi, non appena sarà attuato quanto stabilito al precedente punto 1, ed invieranno copia autentica dei relativi atti al Settore Programmazione Sanitaria ed al Settore Entrate e Spese;

4) Di stabilire che l'attivazione e la conclusione delle procedure di ricapitalizzazione e di cessione dei relativi crediti, di cui ai punti precedenti, costituiscono obiettivi prioritari dei Direttori Generali ai fini della loro valutazione;

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessore alla Sanità, all'Assessore al Bilancio, alle AA.GG.CC. Piano Sanitario, Assistenza Sanitaria, Bilancio Ragioneria e Tributi, per quanto di rispettiva competenza, e al BURC per l'integrale pubblicazione, comprensiva delle premesse e dell'allegato sopra citato.

Il Segretario
Nuzzolo

Il Presidente
Valiante